



COMUNE DI SUBIACO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

Registro Generale n. 189

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 17-12-2021

Oggetto: Pratica degli sport invernali su comprensorio sciistico di Monte Livata

**IL SINDACO
PETRINI DOMENICO**

ORIGINALE

Visto il d.lgs. 28 Febbraio 2021. N. 40 recanti "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali"

Considerato che l'art. 33 del citato decreto legislativo prevede, al 1° comma che le Regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore

utilizzo delle piste e degli impianti; ed al 2° comma sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie; 3° comma individuati i soggetti competenti al controllo e vigilanza (Polizia di Stato, L'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia Locale);

Rilevata la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in merito alla sicurezza degli impianti sportivi invernali del comprensorio sciistico di Monte Livata al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica ed a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

Preso atto delle concessioni tra il Comune di Subiaco e la srl Livata 2001;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al Capo III - norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili - artt. 17 – 33, del d.lgs 28 febbraio 2021 N. 40

ORDINA

Art. 1

Località Monna Dell'Orso

E' vietato nel demanio sciabile "Monna Dell'orso" il transito, l'attraversamento, la sosta a piedi con racchette da neve, ciaspole e slitte.

E', altresì, vietato la risalita delle piste con gli sci ai piedi e con qualsiasi altro mezzo. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di autorizzazione, nei casi di urgenza e necessità.

Art. 2

Località Campo dell'Osso

E' vietato, salvo casi di necessità e urgenza, lungo tutto il tracciato della pista di sci nordico denominata "Tricolore", e per un margine di 5 metri dal tracciato battuto, la marcia e l'attraversamento a piedi, con racchette da neve, ciaspole, snowboard, slitte e slittini. sci nelle sue varie articolazioni al di fuori di quelle per lo sci nordico,

Art.3

Località Fossa Dell'acero

E' vietato, salvo casi di necessità e urgenza, nel demanio sciabile "Località Fossa dell'Acero" l'accesso con ciaspole, snowboard, sci nelle sue varie articolazioni, nelle aree in concessione così come delimitate dal gestore con reti di protezione.

Art. 4
Mezzi Meccanici

E' vietato l'utilizzo in tutto il demanio sciabile nelle località di Monna Dell'Orso, Miceti, Campo dell'Osso (Pista sci nordico Tricolore), Località Fossa Dell'acero, di mezzi meccanici quali motoslitte o mezzi simili al di fuori di quelli adibiti al servizio, alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso e alle attività di pubblica sicurezza.

Art. 5
Sanzioni

Ai trasgressori di cui al presente provvedimento sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 con le modalità di cui alla l. 689/1981.

Per le violazioni di cui al d. lgs. 28 Febbraio 2021 N. 40 il regime sanzionatorio è quello definito dall'art. 33.

AVVERTE

che le violazioni delle prescrizioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'articolo 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.lgs 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- Alla Prefettura di Roma;
- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture Viarie;
- Al Comando della Polizia Locale;

- Al Comando Compagnia CC di Subiaco;
- Al Comando Stazione CC di Subiaco;
- Alla Stazione CC forestali di Arcinazzo Romano;
- Al distaccamento di Tivoli della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- Al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – Servizio di Vigilanza;
- All'Associazione di Protezione Civile CRSS –Subiaco;
- All'Area Amministrativa del Comune di Subiaco – Servizio Turismo;
- All'Area Tecnica Comune di Subiaco – Servizio Patrimonio
- Agli operatori di Monte Livata tramite notifica da parte della Polizia Locale;
- Livata 2001 s.r.l.;
- alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), -
- alle Scuole di Sci operanti su Monte Livata.
- alle associazioni sportive per la pratica degli negli sport invernali operanti nel territorio comunale.
- Co.Tra.L. S.p.a. – Deposito di Subiaco;
- ARES 118;

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della presente (l. 12/1971 N. 1034) oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio (DPR 2412/1971 N.1199).

Subiaco, lì 17-12-2021

L'ISTRUTTORE

F.to

IL SINDACO

F.to Dott. PETRINI DOMENICO

Subiaco, li 17-12-2021

Copia conforme all'originale.
Li 17-12-2021

IL RESPONSABILE AREA

AMMINISTRATIVA

Marco Orlandi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 17-12-2021 al 01-01-2022 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.

Lì 17-12-2021

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Marco Orlandi
